



Automobile Club d'Italia

Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia

Deliberazione n. 300 del 04 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: Adesione dell'ACI alla "Fondazione 1000 Miglia".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso, incarico da me effettivamente assunto in data 4 marzo 2025;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione dell'Ente;

CONSIDERATO che, per l'effetto, rientrano nell'ambito della gestione commissariale le attribuzioni e le competenze riservate agli Organi di amministrazione dell'Ente dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lett. b), c) ed e), dello Statuto, ai sensi del quale l'ACI promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla FIA-Fédération Internationale de l'Automobile, presidia i molteplici versanti della mobilità in linea con i principi di tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, e collabora con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità;

CONSIDERATO che in data 4 febbraio 2025 l'Automobile Club di Brescia ha costituito la "Fondazione 1000 Miglia", con sede in Brescia, con il proposito di conferire alla stessa sia il marchio "1000 Miglia" che l'intero capitale sociale della Società *in house* "1000 Miglia Srl", partecipata dal Sodalizio nella misura del 100% del capitale sociale e preposta, sotto la direzione e il coordinamento dello stesso AC, alla promozione e all'organizzazione della competizione automobilistica "1000 Miglia" e di altre manifestazioni motoristiche nazionali e internazionali;

VISTA la propria deliberazione n.136 dell'11 giugno 2025, che deve intendersi qui integralmente richiamata, con la quale è stata autorizzata l'adesione dell'Ente ad un protocollo di intesa avente ad oggetto l'analisi e la condivisione delle modifiche da



Automobile Club d'Italia

apportare allo Statuto della citata Fondazione, in previsione dell'ingresso nella stessa, quali nuovi Enti fondatori, dell'Automobile Club d'Italia, della Regione Lombardia, del Comune e della Provincia di Brescia, nonché della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, e sono stati contestualmente nominati, quali rappresentanti dell'ACI presso il gruppo di lavoro incaricato della redazione dello Statuto definitivo della Fondazione, il Direttore della Direzione per il Governo Societario ed il Controllo di Gestione e il Direttore del Servizio Bilancio e Finanza dell'Ente;

VISTA la nota a firma congiunta dei citati Dirigenti prot. n.86/25 del 16 ottobre 2025, con la quale, all'esito delle riunioni e delle analisi svolte dal gruppo di lavoro di cui sopra, viene sottoposta allo scrivente, per le determinazioni di competenza, l'adesione dell'ACI alla "Fondazione 1000 Miglia";

VISTO lo schema di nuovo Statuto della Fondazione al riguardo elaborato;

PRESO ATTO che, rispetto all'iniziale previsione, la Regione Lombardia ha successivamente manifestato la propria indisponibilità a partecipare all'iniziativa;

CONSIDERATE le finalità istituzionali della Fondazione, che attengono alla promozione della "1000 Miglia" e di manifestazioni analoghe, sia in Italia che all'estero, alla gestione e alla valorizzazione del marchio "1000 Miglia", al sostegno all'AC di Brescia ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nonché alla promozione, anche attraverso la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative a carattere culturale, delle tematiche della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale, della tutela dell'ambiente e della vivibilità urbana;

PRESO ATTO delle modalità previste dall'articolo 8 dello Statuto ai fini della costituzione e della gestione del patrimonio-fondo di dotazione della Fondazione, al quale gli Enti fondatori diversi dall'AC di Brescia potranno versare quote simboliche di €. 1.000 ciascuno;

VISTO l'articolo 13 dello stesso Statuto che stabilisce in quindici il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di cui uno di nomina ACI;

VISTO il successivo articolo 25 dello Statuto che prevede che gli Enti fondatori diversi dall'AC di Brescia procedano congiuntamente alla nomina di un Componente effettivo dell'Organo di Controllo, con funzioni di Presidente dello stesso, oltre che di un Componente supplente;

TENUTO CONTO che gli scopi perseguiti dalla Fondazione risultano coerenti con le finalità istituzionali dell'ACI in materia sportiva, di mobilità e di sicurezza stradale;

CONSIDERATO inoltre il carattere fortemente identitario e rappresentativo della storia e dell'evoluzione dell'automobilismo sportivo e della cultura dell'auto che la "1000 Miglia" riveste ai massimi livelli nel contesto nazionale ed internazionale;



Automobile Club d'Italia

RITENUTO conseguentemente di dare corso all'iniziativa nei termini prospettati;


DELIBERA

- di autorizzare l'adesione dell'ACI alla "Fondazione 1000 Miglia" in qualità di Ente fondatore, in conformità allo schema del nuovo Statuto della Fondazione che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della deliberazione stessa;
- di autorizzare a tal fine il versamento al fondo di dotazione della Fondazione dell'importo di €.1.000;
- di indicare, con successivi atti, il nominativo del Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in rappresentanza dell'ACI, nonché di sottoporre agli Enti fondatori diversi dall'ACI di Brescia le proposte dell'Ente per la nomina congiunta di un Componente effettivo dell'Organo di Controllo della Fondazione, con funzioni di Presidente, e di un Componente supplente.

La spesa trova copertura nel conto di costo n.411413006 "Contributi a Fondazioni e Associazioni" del budget di gestione assegnato alla Direzione per l'Educazione Stradale, la Mobilità e il Turismo per l'esercizio 2025.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette

N.1 allegato (all. A)



STATUTO FONDAZIONE 1000 MIGLIA

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ, PATRIMONIO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita dall'Automobile Club Brescia (di seguito "AC Brescia" o il "Primo Ente Fondatore") una fondazione denominata "Fondazione 1000 Miglia" con sede nel Comune di Brescia (di seguito la "Fondazione").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile e norme collegate.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale a Brescia.

Il trasferimento della sede legale, che deve essere approvato dal consiglio di amministrazione (di seguito il "Consiglio di Amministrazione"), non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato agli Enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Articolo 3 - Enti Fondatori.

AC Brescia è il Primo Ente Fondatore della Fondazione.

Sono altresì Enti Fondatori della Fondazione: Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e Automobile Club d'Italia (ACI) (di seguito collettivamente tutti e cinque gli "Enti Fondatori").

Articolo 4 - Durata

La durata della Fondazione è senza limite di tempo.

L'ente cessa per decisione del Consiglio di Amministrazione quando sia esaurito lo scopo o sia divenuta impossibile la sua realizzazione.

Articolo 5 - Finalità, scopo e oggetto

La Fondazione è costituita per il perseguimento dei seguenti scopi:

- promuovere e finanziare iniziative, studi e ricerche in tema di mobilità sostenibile e di sicurezza stradale;
- favorire la conoscenza e la passione per l'intero mondo motoristico,

- attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali;
- promuovere la gara automobilistica denominata 1000 Miglia, che, per la sua storia, dovrà necessariamente restare legata alla città di Brescia;
- promuovere e gestire altre manifestazioni analoghe alla 1000 Miglia, a Brescia o altrove, sia in Italia che all'estero;
- promuovere e finanziare iniziative, studi e ricerche in tema di tutela dell'ambiente, di vivibilità urbana, di viabilità, di organizzazione e di marketing territoriale;
- contribuire, anche finanziariamente, allo svolgimento dei compiti istituzionali di AC Brescia, in coerenza con le finalità della Fondazione;
- gestire e valorizzare, direttamente o indirettamente, curandone la protezione e la diffusione nella conoscenza del pubblico nazionale ed internazionale, del materiale d'archivio storico relativo alla competizione 1000 Miglia, anche attraverso la gestione e la valorizzazione del marchio 1000 Miglia.

Articolo 6 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative dei settori di cui al precedente art. 5, con quella di AC Brescia, degli altri Enti Fondatori e di eventuali altri enti aventi analoghe finalità anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, mobili, quote di società di capitali, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- acquisire e detenere la titolarità di marchi registrati;
- costituire società di capitali, detenere o acquisire, anche a titolo oneroso, quote di società di capitali che siano funzionali e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- gestire marchi di cui sia titolare o di cui abbia ottenuto licenza d'uso;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte della propria attività nonché di studi specifici e di consulenze;
- organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, musei, mostre, eventi coerenti con gli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguitamento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni automobilistiche sportive;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori del settore di attività della Fondazione e il Pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere direttamente o finanziare attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione, inclusi corsi universitari, contratti e assegni di ricerca, dottorati di ricerca;
- svolgere in via accessoria o strumentale al perseguitamento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguitamento delle finalità istituzionali.

Articolo 7 - Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle norme collegate.

I controlli e i poteri di cui agli artt. 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dalla Prefettura di Brescia.

Articolo 8 - Patrimonio - Fondo di dotazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili stabiliti nell'atto costitutivo e risultanti dall'inventario in atti, come approvato dal

Consiglio di Amministrazione e successive variazioni e integrazioni.

Il fondo di dotazione (di seguito il "Fondo di Dotazione") potrà essere integrato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive e plusvalenze non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- conferimenti in denaro a destinazione vincolata;
- contributi a destinazione vincolata;
- parte di rendite o di ricavi non utilizzati e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, destinati ad incrementare il patrimonio;
- marchi conferiti o acquistati o concessi in licenza d'uso;
- quote di società acquistate o conferite.

È comunque fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio - Fondo di Dotazione.

Articolo 9 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione (di seguito il "Fondo di Gestione") è impiegato per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

- ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- contributi non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- conferimenti in denaro non espressamente destinati al Fondo di Dotazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio o da società partecipate;
- dividendi erogati dalle società partecipate;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- eventuali altri contributi dei Fondatori o di terzi.

Articolo 10 - Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi istituzionali di cui all'art. 5, nonché delle altre attività a quest'ultime strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 6, ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 11 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il presidente (di seguito il "Presidente");
- l'organo di controllo (di seguito lo "Organo di Controllo").

Articolo 12 - Requisiti di onorabilità

I componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità.

Le cariche nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica e contro la persona e per reati in materia tributaria;
 - sono stati condannati ad una delle pene di cui al presente punto

(·) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti,
salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità.

Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione, ivi compresa la decadenza dalla carica nel rispetto della procedura prevista dall'art. 16 del presente statuto (di seguito lo "Statuto").

TITOLO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13 - Nomina

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) componenti: 10 (dieci) nominati da AC Brescia, 1 (uno) nominato da Provincia di Brescia, 2 (due) nominati da Comune di Brescia, 1 (uno) nominato da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia e 1 (uno) nominato da Automobile Club d'Italia (ACI).

Con l'accettazione della nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione rinunciano a qualsiasi compenso e/o indennità.

È previsto il rimborso delle spese documentate previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Durata in carica

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni, sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina. Nel caso di subentro di un componente ad altro cessato per qualsiasi ragione dalla carica, la durata del consigliere subentrante è comunque parificata a quella degli altri componenti e cessa unitamente agli altri consiglieri. (di seguito i "Consiglieri").

Articolo 15 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, 120 (centoventi) giorni prima della scadenza della durata del Consiglio di Amministrazione, invita gli Enti Fondatori ad indicare i componenti entro 30 (trenta) giorni dalla data di decadenza statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione in carica insedia i componenti del nuovo

Consiglio di Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta comunicazione dei componenti da parte degli Enti Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione insediato, a seguito di convocazione del Presidente uscente, provvede all'elezione del Presidente tra i componenti nominati da AC Brescia.

L'elezione del Presidente è valida se avviene a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione all'Ente che ha indicato la nomina del consigliere cessato affinché provveda alla sostituzione entro 60 (sessanta) giorni.

In caso di mancata nomina da parte dell'Ente nominante competente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione tramite cooptazione.

I Consiglieri in sostituzione restano in carica per il periodo residuo del consigliere sostituito.

Articolo 16 - Decadenza ed esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno la metà delle sedute nel corso di 2 (due) esercizi decadono dall'incarico, salvo motivazioni ritenute valide dal Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal precedente art. 12;
- aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza e/o l'esclusione dei Consiglieri deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Revoca

Al fine di favorire la continuità della gestione della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere revocati dall'Ente che li ha nominati.

Articolo 18 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Fondazione nonché le funzioni di indirizzo politico-strategico generale e di sorveglianza della Fondazione, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e sviluppo e verificando la rispondenza dei

risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Compete, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- nominare e revocare il Presidente;
- deliberare, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la decadenza e/o l'esclusione dei Consiglieri;
- nominare l'Organo di Controllo e la società di revisione e determinare i relativi compensi;
- approvare i bilanci, i budget annuali, il business plan e/o il piano strategico;
- deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione;
- deliberare le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione;
- approvare i regolamenti;
- deliberare in merito alla gestione, protezione e valorizzazione del marchio 1000 Miglia;
- approvare un regolamento che disciplini le forme di pubblicità del bilancio e dei documenti allegati;
- approvare il finanziamento di attività di ricerca, di studio e di corsi universitari coerenti con gli scopi istituzionali della Fondazione;
- approvare eventuali contratti di lavoro e determinare la contrattazione collettiva nazionale o di secondo livello da applicare;
- deliberare l'alienazione, l'acquisto e la locazione di immobili nonché l'accettazione di donazioni, eredità, legati;
- deliberare gli atti di concessione del marchio 1000 Miglia;
- pronunciare la decadenza e/o l'esclusione di tutte le cariche nei casi previsti dalle norme statutarie;
- deliberare lo scioglimento, la cessazione, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà:

- di nominare un comitato esecutivo, presieduto dal Presidente, delegando ad esso parte delle sue competenze, determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento;
- di nominare un direttore, determinandone i compiti e il compenso.

Articolo 19 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno bimestrale per esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto.

Si riunisce su convocazione del Presidente o su convocazione di almeno 5 (cinque) componenti del Consiglio di Amministrazione.

In tutti i casi di riunione del Consiglio di Amministrazione, l'ordine del giorno dovrà indicare gli argomenti da trattare; eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno potranno essere trattati solo con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e per accettazione unanime.

Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta a firma del Presidente da recapitare almeno 3 (tre) giorni prima della seduta con ogni mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, ivi incluse, PEC o raccomandata A/R.

In caso di urgenza, le sedute possono essere convocate con un solo giorno di preavviso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell'avviso di convocazione sia fatto riferimento alle modalità di collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il presidente della riunione.

Articolo 20 - Validità delle adunanze

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti, non computando chi non può prendere parte a discussioni o deliberazioni trovandosi nelle condizioni previste dal regolamento di organizzazione e di funzionamento, e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti (gli astenuti si considerano votanti) ad eccezione delle delibere di scioglimento, cessazione, trasformazione, fusione e scissione della Fondazione che sono adottate a maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei componenti.

Sono fatte salve quelle deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto stabiliscono particolari maggioranze.

Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto se riguardano persone fisiche e ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da 9 (nove) Consiglieri presenti.

Negli altri casi, le deliberazioni sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono firmate dal Presidente e dal segretario.

Articolo 21 - Modifiche allo Statuto

Per modificare lo Statuto occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti), arrotondato all'unità superiore, dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole di almeno 7 (sette) dei Consiglieri nominati da AC Brescia.

Articolo 22 - Verbalizzazione adunanze

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, oppure da un consigliere di volta in volta nominato tra i Consiglieri presenti.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal segretario.

TITOLO III PRESIDENTE

Articolo 23 - Presidente: poteri e compiti

Il Presidente è organo della Fondazione, presiede il Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i componenti nominati da AC Brescia, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti dei membri in carica.

Il Presidente resta in carica per la durata del mandato consiliare e può essere confermato. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Spetta, in particolare, al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di

pag. 10

- Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del comitato esecutivo, se nominato;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - partecipare alle riunioni del comitato scientifico, se nominato;
 - esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed amministrativo della Fondazione, curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario.

In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente, lo sostituisce o ne fa le veci il consigliere più anziano di età.

TITOLO IV PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 24 - Presidente onorario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un presidente onorario (di seguito il "Presidente Onorario"), tra soggetti di particolare prestigio o che abbiano reso servizi rilevanti alla Fondazione.

Il Presidente Onorario è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il Presidente Onorario può essere investito di poteri di rappresentanza esterna della Fondazione, con esclusione di poteri gestori, su specifico mandato del Consiglio di Amministrazione che ne definisce ambito e limiti.

Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e svolge funzioni di rappresentanza istituzionale e promozionale della Fondazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO E SOCIETÀ DI REVISIONE

Articolo 25 - Nomina e attribuzioni

L'Organo di Controllo, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

AC Brescia nomina due membri effettivi e un membro supplente.

Gli altri Enti Fondatori, congiuntamente, nominano un membro effettivo, che assumerà la carica di presidente e un membro supplente.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina la società di revisione a cui affidare l'esercizio della revisione legale.

Il Consiglio di Amministrazione che nominerà l'Organo di Controllo e la società di revisione, ne fisserà anche i relativi compensi.

L'Organo di Controllo e la società di revisione restano in carica 5 (cinque) anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati sino a 3 (tre) mandati consecutivi.

TITOLO VI COMITATO SCIENTIFICO

Articolo 26 - Nomina, attribuzioni e durata

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un comitato scientifico, determinandone la composizione, la durata, i compiti consultivi e le norme di funzionamento.

TITOLO VII ORGANIZZAZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 27 - Norme generali

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità, di buona gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri del personale sono fissati con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il budget annuale ed il bilancio d'esercizio sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro i termini fissati dallo Statuto.

Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale e il documento programmatico delle linee generali e degli obiettivi dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo.

Articolo 29 - Bilancio annuale

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio redatto secondo la normativa al tempo vigente.

In apposito documento dovrà essere data evidenza degli obiettivi istituzionali e sociali perseguiti, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti durante l'esercizio di riferimento.

Il bilancio di esercizio deve essere trasmesso all'Organo di Controllo e alla società di revisione 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà approvarlo.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

Le forme di pubblicità del bilancio e dei documenti allegati sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto nel tempo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Libri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se nominato;
- il libro delle verifiche periodiche dell'Organo di Controllo.

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 - Estinzione, scioglimento e trasformazione, liquidazione e devoluzione dei beni

In caso di estinzione, cessazione o scioglimento della Fondazione, per qualsiasi motivo, il patrimonio conferito dagli Enti Fondatori verrà loro restituito, salvo diversa disposizione di legge.

In caso di estinzione o scioglimento di uno degli Enti Fondatori, a seguito di riordino normativo o per altra causa, i poteri di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo attribuiti a detto Ente dallo Statuto verranno riattribuiti agli altri Enti Fondatori, secondo criteri che dovranno essere condivisi tra gli stessi ma che dovranno comunque essere volti a valorizzare il collegamento della Fondazione, della gara automobilistica denominata 1000 Miglia e del marchio 1000 Miglia con il territorio bresciano,

nonché a valorizzare la proporzione con i conferimenti effettuati.

Articolo 32 - Vigenza Statuto

Lo Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

Articolo 33 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e della normativa nazionale e regionale in materia in quanto applicabile.